

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(come approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 luglio 2016)

Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Sicilia d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Comune di San Gregorio di Catania avente ad oggetto *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”*

INDICE

- ARTICOLO 1: finalità
- ARTICOLO 2: classificazione dei rifiuti
- ARTICOLO 2 bis: definizioni
- ARTICOLO 3: attività e competenze del Comune e della ditta affidataria del servizio
- ARTICOLO 4: modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti
- ARTICOLO 5: conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati
- ARTICOLO 6: norme relative ai contenitori collocati in area privata
- ARTICOLO 7: conferimento dei rifiuti ingombranti e di pneumatici
- ARTICOLO 8: conferimento dei beni durevoli
- ARTICOLO 9: conferimento dei rifiuti pericolosi
- ARTICOLO 10: conferimento dei rifiuti organici umidi
- ARTICOLO 11: conferimento dei rifiuti urbani vegetali
- ARTICOLO 12: conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- ARTICOLO 13: raccolta differenziata
- ARTICOLO 14: raccolta porta a porta
- ARTICOLO 15: il compostaggio domestico
- ARTICOLO 16: conferimento dei rifiuti speciali assimilati e non assimilati
- ARTICOLO 17: produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani . riduzione superficiaria
- ARTICOLO 18: riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo in modo autonomo
- ARTICOLO 19: riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- ARTICOLO 20: riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- ARTICOLO 21: riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- ARTICOLO 22: cumulo di riduzioni
- ARTICOLO 23: modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
- ARTICOLO 24: smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati
- ARTICOLO 25: servizi vari di pulizia a carico della ditta affidataria
- ARTICOLO 26: cestini portarifiuti
- ARTICOLO 27: divieto di imbrattamento del suolo pubblico
- ARTICOLO 28: pulizia dei fabbricati e delle aree contigue
- ARTICOLO 29: pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- ARTICOLO 30: pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- ARTICOLO 31: pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- ARTICOLO 32: attività di volantinaggio

ARTICOLO 33: attività di carico e scarico di merci e materiali

ARTICOLO 34: pozzetti stradali e fontane

ARTICOLO 35: carogne di animali

ARTICOLO 36: conduzione di animali

ARTICOLO 37: cantieri edili

ARTICOLO 38: veicoli a motore, rimorchi e simili

ARTICOLO 39: rifiuti inerti

ARTICOLO 40: pulizia meccanizzata delle strade, delle aree mercatali e/o diversamente interessate

ARTICOLO 41: divieto d'imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche

ARTICOLO 42: manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

ARTICOLO 43: sanzioni

ARTICOLO 44: disposizione finale

Articolo 1

FINALITA'

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.

A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell'art. 184, 184 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata.

Articolo 2 bis

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti

di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del d.lgs 152/2006

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs 152/2006;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Articolo 3

ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune. E' responsabile l'Amministrazione per la raccolta differenziata, il trasporto verso i consorzi convenzionati o le ditte locali convenzionate con il comune destinate al recupero dei materiali nonché il controllo del ciclo dei rifiuti per quanto di competenza del comune. Il comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale, garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di autostrade e tangenziali, sulle scale di accesso ai trasporti sotterranei, fino ai cancelli d'ingresso e sottopassi pubblici, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

La Ditta Affidataria, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- attuare il trasporto dal luogo di conferimento/raccolta al luogo di smaltimento;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.

I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.

Il Comune e la Ditta Affidataria nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore.

L'utenza che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività (utenze non domestiche), mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria di cui all'art.26 del vigente regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30/07/2014.

In questo caso l'utente non domestico ha l'obbligo di provvedere anche allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 4

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia; l'Ordinanza Sindacale, in particolare, disciplina:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori e/o sacchetti in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

Articolo 5

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
- essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà (condomini), purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
- essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.

I contenitori rigidi posti in area privata (aree condominiali - aree pertinenti a esercizi commerciali - aree esterne pertinenti Istituti Scolastici) devono:

- essere esposti per il servizio e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
- essere puliti a cura dell'utente.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Articolo 6

NORME RELATIVE AI CONTENITORI IN AREA PRIVATA

Le aree entro le quali è consentita la collocazione di specifici contenitori per rifiuti differenziati sono quelle condominiali, il cui posizionamento ed utilizzo avverrà solo a seguito di specifica richiesta da parte dei Capo Condomini e con garanzia di libero accesso agli operatori ecologici.

Le aree in cui insistono attività commerciali, quali supermercati, ristoranti, bar, ecc., saranno dotate dal gestore del servizio di bidoni carrellati da allocare all'interno degli spazi pertinenti all'attività o sulla pubblica via, nel rispetto del "*calendario di esposizione del rifiuto*".

Le istituzioni scolastiche che verranno dotate di appositi bidoni carrellati da allocare negli spazi aperti di pertinenza.

Articolo 7

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

I rifiuti ingombranti ed i pneumatici scartati dall'utenza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e lo smaltimento devono avvenire:

- mediante consegna diretta da parte dell'utente nell'apposito Centro di Raccolta;
- mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con la ditta affidataria (**contattando il numero telefonico 095524714**), a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Le specifiche modalità del conferimento e smaltimento sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dalla Ditta Affidataria.

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti deve essere gratuito per l'utenza domestica.

Per ciò che attiene alle utenze non domestiche, le stesse per lo smaltimento dei pneumatici dovranno provvedere in proprio, ricorrendo ad altri operatori del settore previa stipula di apposita convenzione da trasmettere agli uffici comunali preposti (vedi regolamento IUC) per le relative riduzioni tariffarie.

Inoltre, per ciò che attiene ai rifiuti ingombranti, le utenze non domestiche avranno la possibilità di conferirli tramite il pubblico servizio presso i centri di raccolta per un limite massimo di una tonnellata all'anno. In ogni caso, tutte le utenze non domestiche, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno provvedere alla trasmissione di copia dei formulari utilizzati per gli opportuni controlli.

Articolo 8 CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti alla Ditta Affidataria o presso i Centri di Raccolta, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7. Sono considerati beni durevoli i seguenti apparecchi:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computers e relativi accessori;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- tutti i prodotti in genere classificati RAEE.

Articolo 9 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) assimilati agli urbani, provenienti da utenza domestica, devono essere conferiti direttamente dall'utenza, presso il centro di raccolta (Isola Ecologica). La Ditta affidataria ricorrerà allo smaltimento degli stessi, mediante altri operatori autorizzati nel settore.

I rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria o ricorrendo ad altri operatori del settore previa specifica convenzione con oneri a carico delle medesime utenze non domestiche.

Articolo 10 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.

I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi compostabili o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente punto 1.

Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

Articolo 11

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori, devono essere smaltiti nei seguenti modi:

- mediante conferimento nei contenitori e/o sacchi trasparenti, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore/sacchetto stesso;
- presso i centri di raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione, per una quantità limitata solo alla produzione del proprio nucleo familiare;
- per ciò che attiene gli enti pubblici, il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta per una quantità illimitata;
- per ciò che attiene alle utenze non domestiche il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta a titolo gratuito.

Articolo 12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Articolo 13

RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Amministrazione Comunale, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero e riciclo di materiali; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.

Il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento di tali materiali fra i materiali indifferenziati.

La Ditta Affidataria del servizio, previa autorizzazione comunale, può attivare in forma sperimentale, in una parte o in tutto il territorio comunale, per categorie di produttori o per tutti i produttori residenti, forme di raccolta differenziata, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento.

Articolo 14

LA RACCOLTA PORTA A PORTA

Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici, ma sufficientemente trasparenti opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire.

Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte interna della recinzione (spazi

condominali accessibili), ovvero in mancanza di tale recinzione lungo il marciapiede o la strada. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione.

L'utenza ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, negli spazi assegnati ed individuati dal Comune in accordo con la Ditta Affidataria, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere/contenitori rigidi), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il contenuto dei sacchetti fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà l'addetto della raccolta a pulire la zona interessata. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, gli appositi contenitori dovranno rimanere all'interno della recinzione; tale area privata dovrà essere priva di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc.) e a non più di tre metri dal suolo pubblico, consentendo in questo modo alla Ditta Affidataria del servizio di provvedere a svuotare i contenitori entrando nella proprietà privata. .

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte della Ditta Affidataria in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti. Alle utenze verrà fornito, a cura del gestore del servizio, un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà della Ditta Affidataria non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dalla Ditta Affidataria mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.

Articolo 15 **IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Il Comune avvia campagne per incentivare il compostaggio domestico attraverso l'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura e monitora e controlla le utenze interessate. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc..

Il compostaggio domestico deve essere effettuato con un processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde). Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del *compost* per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

A tutti gli utenti che provvederanno ad eseguire tale autosmaltimento sarà riconosciuta una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa, di cui all'art.37 comma 4, del vigente Regolamento Comunale IUC.

Con riferimento a quanto più ampiamente previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif del 07 giugno 2016, questa Amministrazione intende istituire l'obbligo del compostaggio domestico per i proprietari di unità immobiliari aventi aree esterne pertinenziali di superfici almeno pari a 500 mq. La specifica disciplina (organizzazione, incentivazione economica e sanzionamento) circa il predetto obbligo presuppone, tra l'altro, un'attenta ricognizione delle uu.ii. assoggettabili e sarà quindi perfezionata e resa pubblica con successiva ordinanza sindacale.

Articolo 16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- in appositi contenitori presso i Centri di Raccolta nel caso di limitatissime quantità;
- in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; la Ditta affidataria o altra ditta autorizzata provvederà alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite la Ditta Affidataria, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Articolo 17

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I criteri sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero (vedi vigente Regolamento Comunale IUC).

Articolo 18

RIDUZIONE PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Si rimanda al vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 30 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si rimanda al vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 30 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Si rimanda al vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 30 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 21**RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

Si rimanda al vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 30 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22**CUMULO DI RIDUZIONI**

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne di 1 (una), scelta fra quelle più favorevoli.

Articolo 23**MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, allo scopo autorizzati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 24**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura della Ditta Affidataria presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, individuati dalla società d'ambito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25**SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA**

Rientrano fra i compiti affidati alla Ditta Affidataria i seguenti servizi:

- pulizia della carreggiata, secondo i tempi e le modalità definite nel contratto di servizio, su chiamata dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- altri servizi affidati alla Ditta Affidataria con il contratto di servizio, ovvero con ordinanza sindacale per motivi di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

-

Articolo 26**CESTINI PORTARIFIUTI**

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, la Ditta Affidataria o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune, provvedono secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili. I trasgressori verranno multati con contravvenzione da 25 a 250 euro.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizi del Comune e della Ditta Affidataria.

Articolo 27**DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere. I trasgressori verranno multati con contravvenzione da 25 a 250 euro.

Articolo 28**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l'adozione delle vie, la sponsorizzazione, ecc.).

Articolo 29**PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti .

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare la Ditta Affidataria, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune e la Ditta Affidataria le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Articolo 30**PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 31**PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Articolo 32
ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è assolutamente vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

Per la disciplina specifica si rimanda all'Ordinanza Sindacale n. 8 del 4 giugno 2009.

Articolo 33
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dalla Ditta Affidataria, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre che una multa con contravvenzione da 25 a 250 euro.

Articolo 34
POZZETTI STRADALI E FONTANE

La Ditta affidataria od altra ditta provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 35
CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.P. competente, dalla normativa regionale o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 36
CONDUZIONE DI ANIMALI

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Per la disciplina specifica si rimanda all'Ordinanza Sindacale n. 14 del 10 luglio 2014.

Articolo 37
CANTIERI EDILI

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 38
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato altresì abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

In caso di abbandono sarà cura della Ditta Affidataria provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.

Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Articolo 39
RIFIUTI INERTI

È vietato conferire materiali provenienti da demolizione costruzioni o ristrutturazioni, nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Per utenze nel territorio il conferimento di questa tipologia di rifiuti dovrà avvenire con oneri a carico dell'utente interessato.

Articolo 40
PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, DELLE AREE MERCATALI E/O
DIVERSAMENTE INTERESSATE (MANIFESTAZIONI, FIERE, ..)

Nelle vie e nelle aree mercatali nonché in quelle ove si organizzano manifestazioni di carattere diverso, interessate dalla pulizia meccanizzata, è vietata la sosta nei giorni e nelle ore che saranno disciplinate con specifiche Ordinanze della Locale Polizia Municipale.

Articolo 41
DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI
PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 42
MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) purché in possesso di regolare autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, e per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia la Ditta Affidataria provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 43
SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Articolo 44 **DISPOSIZIONI FINALI**

Con specifico riferimento a quanto disciplinato dall'art. 3 co. 4 all'Ordinanza 5/RIF del 7 giugno u.s., si procederà ad avviare un'attenta ricognizione delle utenze commerciali (da distinguere per categoria merceologica, ampiezza dei locali, tipologia di rifiuti prodotti, ecc.) nonché delle convenzioni da queste già sottoscritte per la raccolta dei rifiuti differenziati, e questo al fine di *"[...] privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze [...]"*.

Le nuove modalità di raccolta e le incentivazioni prevedibili finalizzate alla massimizzazione dei benefici economici, saranno oggetto di successiva specifica Ordinanza sindacale.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali in contrasto con il presente.